



ATB Servizi S.p.A.

S T A T U T O

Approvato dall'Assemblea Straordinaria in data 29 ottobre 2004 n. 13214 Rep. Notaio Armando Santus

Modificato dall'Assemblea Straordinaria in data 17 maggio 2007 n. 23329 Rep. Notaio Armando Santus

Modificato dall'Assemblea Straordinaria in data 20 dicembre 2016 n. 55250 Rep. Notaio Armando Santus

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Articolo 1

Il presente statuto regola la società per azioni denominata "A T B Servizi S.p.A."

Articolo 2

La Società ha per oggetto:

- a) la progettazione, l'esercizio e la commercializzazione dei trasporti pubblici di persone mediante servizi automobilistici di linea: comunali, d'area urbana, interurbani e regionali;
- b) la progettazione, l'esercizio e la commercializzazione dei trasporti pubblici di persona mediante servizi automobilistici finalizzati, di linea e non di linea, quali:
 - i servizi di collegamento al sistema aeroportuale;
 - i servizi effettuati con modalità particolari in aree a domanda debole, anche con sistemi su chiamata;
 - i servizi di gran turismo;
 - i servizi effettuati con autobus di linea o di noleggio, all'uopo autorizzati, svolti su itinerari autorizzati, con offerta indifferenziata al pubblico, anche per particolari categorie di persone;
 - i servizi di noleggio di autobus con o senza conducente;
- c) la progettazione, l'esercizio e la commercializzazione dei trasporti pubblici di persone mediante impianti fissi e su sistemi a guida vincolata, in ambito comunale o di area urbana o interurbana;
- d) l'attività di manutenzione e riparazione di veicoli e degli impianti fissi utilizzati per l'esercizio dei trasporti
 - a) pubblici di persone, per conto proprio e di terzi;
- e) la gestione del servizio di vigilanza delle corsie e delle fermate riservate al trasporto pubblico;
- f) la gestione delle attività di sosta e parcheggio in superficie ed in struttura e dei connessi servizi di vigilanza e controllo;
- g) la commercializzazione, anche per conto di terzi, di spazi pubblicitari su automezzi, attrezzature ed infrastrutture relative ai servizi di trasporto pubblico o collettivo.

La società ha per oggetto, inoltre, ai soli fini del conseguimento degli scopi sociali, la promozione, progettazione, direzione lavori, costruzione, esercizio, coordinamento tecnico e finanziario, in proprio e per conto delle partecipate e di terzi, di servizi ausiliari ed affini a quelli sopra indicati in qualunque modo attinenti all'oggetto sociale.

La società può costituire società di diritto privato che abbiano come oggetto sociale lo svolgimento di servizi affini a quelli sopra indicati e di servizi complementari agli stessi.

La società potrà pure esercitare qualsiasi attività e compiere operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento degli scopi sociali dall'organo di amministrazione.

La società potrà, inoltre, assumere ed alienare, direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società, imprese e consorzi aventi oggetto analogo o connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente purché non in via prevalente e non ai fini del collocamento presso il pubblico e comunque con esclusione di tutte le attività di cui all'articolo 106 del D.L. n.385/1993 e successive modifiche e integrazioni;

potrà rilasciare cauzioni, fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia, anche per obbligazioni e debiti, pure di terzi, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali, concedere finanziamenti in qualsiasi forma, purché in via non prevalente. Il tutto sempre in attuazione degli scopi sociali.

Restano espressamente escluse le operazioni di raccolta del risparmio e quelle comunque vietate dalla normativa vigente con specifica esclusione delle attività di cui all'art. 106 del Dlg. 1.9.1993 n.385.

Articolo 3

La sede della società è in Bergamo.

La società ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque, anche all'estero, sedi secondarie, agenzie, uffici, depositi e rappresentanze.

Articolo 4

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, si intende eletto presso l'indirizzo risultante dai libri sociali.

Articolo 5

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050. La società potrà essere prorogata o sciolta in anticipo ai sensi di legge.

Capitale

Articolo 6

Il capitale sociale è di euro 5.000.000.= (cinquemilioni di euro) azioni da nominali un euro ciascuna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con conferimento di beni in natura e di crediti.

Le azioni sono indivisibili e nominative.

La rappresentanza delle azioni in comproprietà o sottoposte a pegno o usufrutto, è regolata ai sensi di legge.

Il diritto di recesso dei Soci è regolato dall'articolo 2437 del codice civile.

Articolo 7

La società può emettere obbligazioni ordinarie, ai sensi degli artt. 2410 e segg. Cod. Civ., ed obbligazioni convertibili, ai sensi degli artt. 2420 bis e segg. Cod. Civ..

Articolo 8

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese nelle quali la società ha compartecipazione e anche mediante annullamento di azioni proprie.

Assemblee

Articolo 9

Le assemblee dei soci sono convocate dall'organo amministrativo con le modalità previste dall'art. 2366 2°

comma Cod. Civ., oppure mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e/o a mezzo posta elettronica certificata, telefax o e-mail con conferma scritta, presso la sede sociale o in altre località indicate nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Provincia di Bergamo.

L'Assemblea è convocata con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e della materia da trattare, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea.

L'avviso può anche contenere la convocazione di un'eventuale seconda adunanza.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea l'amministratore unico o, in caso di sua nomina, la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione e dei componenti dell'organo di controllo.

Per l'intervento all'assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

In quest'ultima ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione, degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Per la costituzione dell'Assemblea e la validità delle deliberazioni valgono le norme del codice civile.

Articolo 10

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle disposizioni di legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'intervento all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione audio e video purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- - sia ritenuta svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 11

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione in caso di nomina dell'organo amministrativo collegiale o, in mancanza, da un amministratore delegato, se nominato, oppure da altra persona, anche non socio, designata dalla stessa assemblea.

Spetta al presidente dell'assemblea constatarne la legale costituzione e verificare i poteri di rappresentanza degli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio per la redazione del verbale della riunione e, occorrendo, uno o più scrutatori, anche non soci.

Articolo 12

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Struttura di amministrazione e controllo

Articolo 13

La società è amministrata, secondo la determinazione dell'assemblea da adottarsi motivatamente nel rispetto delle norme di legge, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente. Non possono essere nominati amministratori coloro che, per espressa indicazione di legge, siano in situazioni di incompatibilità o la cui nomina sia esclusa.

Fatta salva ogni altra previsione di legge, qualora siano nominati amministratori dipendenti della società controllante i compensi eventualmente a loro spettanti saranno versati direttamente alla società di appartenenza, fatto salvo il loro diritto al rimborso delle spese documentate ed alla copertura assicurativa.

Nel caso l'amministrazione della società sia affidata ad un organo collegiale, l'assemblea effettuerà la nomina dei consiglieri di amministrazione nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 cosicché venga assicurato l'equilibrio tra i generi ed il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo degli amministratori nominati.

Il consiglio di amministrazione, nella sua prima adunanza successiva alla sua eventuale nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Articolo 14

L'Assemblea, al momento della nomina, stabilisce la durata in carica dell'organo amministrativo, purché non superiore a tre esercizi, e ne determina il compenso nel rispetto delle norme di legge.

Gli amministratori possono essere non soci e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ove l'assemblea abbia optato per l'affidamento dell'amministrazione ad un organo collegiale, determina il numero dei componenti il consiglio stesso.

Nel caso che durante il corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ. Qualora per dimissioni od altra causa venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, si intenderà decaduto l'intero consiglio e si dovrà convocare con urgenza l'assemblea per la ricostituzione integrale di esso.

Articolo 15

All'amministratore unico ed al consiglio di amministrazione, ove nominato, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che sono per legge riservati all'assemblea.

Al presidente potranno essere attribuite, previa delibera autorizzativa dell'assemblea, deleghe inerenti attività di ordinaria amministrazione (restando espressamente escluso che possano essergli attribuite deleghe di

straordinaria amministrazione), e così esemplificativamente i poteri di: riscuotere e quietanzare; operare sui conti correnti senza limite e anche allo scoperto purché nei limiti di fido deliberato dall'assemblea, effettuare depositi e prelievi, girare, effetti all'incasso e allo sconto; assumere e licenziare operai, impiegati e dipendenti in genere; sottoscrivere contratti, riscuotere corrispettivi, pagamenti, saldi, rilasciandone liberatoria quietanza; acquistare e vendere beni mobili, anche registrati, merci materiali, macchinari, rappresentare la società in tutti i gradi dei giudizi civili, amministrativi e tributari, nominando allo scopo avvocati e procuratori.

Articolo 16

Il Consiglio di amministrazione, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, può delegare le proprie attribuzioni ad uno dei propri membri, determinandone il contenuto, i limiti e l'eventuale durata e modalità di esercizio della delega, fissandone i compensi entro l'ammontare indicato dall'assemblea e nel rispetto delle leggi, nonché nominare un direttore generale e preposti determinandone a priori poteri e funzioni, nonché procure per singoli affari o per gruppi di affari e procure institorie, determinandone la durata dell'incarico e l'emolumento.

Articolo 17

Le adunanze del consiglio di amministrazione saranno presiedute dal presidente e in caso di sua assenza dall'amministratore delegato, se nominato o, in mancanza, dall'amministratore più anziano di età.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;
- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare o ricevere documenti.

Articolo 18

Il consiglio sarà convocato, a cura del presidente o, in mancanza, a cura di un amministratore delegato, presso la sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società ed ogni qualvolta la maggioranza degli amministratori in carica ne faccia richiesta per iscritto.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e la maggioranza dei componenti del collegio sindacale.

Articolo 19

La rappresentanza della società, sostanziale e processuale, spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione, nel caso di nomina dell'organo collegiale, che, all'uopo, può delegare un consigliere.

La rappresentanza legale della società può, altresì, essere conferita al consigliere delegato.

Sindaci

Articolo 20

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti, nominati dall'assemblea che designa il presidente e stabilisce il compenso annuale dei sindaci per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale rimarrà in carica tre esercizi e funzionerà ai sensi di legge.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei sindaci.

La riunione potrà tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel qual caso valgono le disposizioni sopra previste all'articolo 17 per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Revisione legale dei conti

Articolo 21

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro nominati e funzionanti a norma di legge e non potrà in alcun caso essere affidata al Collegio Sindacale.

Bilancio e riparto utili

Articolo 22

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo forma il bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Articolo 23

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, in proporzione alle loro azioni, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Scioglimento e disposizioni generali

Articolo 24

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, con la determinazione dei loro poteri e retribuzioni.

L'assemblea determinerà altresì a chi spetta la rappresentanza della società, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 25

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti e con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Articolo 26

Salva diversa previsione di legge è fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Salva diversa previsione di legge è fatto, altresì, divieto di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, nonché di stipulare patti o accordi di non concorrenza anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

Articolo 27

Salva diversa previsione di legge è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali che reggono le società.

La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è consentita solo nei casi previsti dalla legge, fermo restando che non sarà riconosciuto ai componenti di tali comitati una remunerazione complessivamente superiore al trenta per cento del compenso deliberato per la carica di amministratore.

Articolo 28

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si richiamano l'applicazione delle norme del codice civile e delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Clausola arbitrale

Articolo 29

Qualunque controversia o contestazione che dovesse sorgere sulla interpretazione ed esecuzione dell'atto costitutivo e dello statuto e in relazione alla vita sociale, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovrà venire risolta da un arbitro, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori commercialisti, dove la società ha sede, il quale deve provvedere alla nomina entro dieci giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'arbitro emetterà giudizio a norma di legge, entro sessanta giorni dalla nomina, in via rituale e secondo diritto. La decisione sarà inappellabile.

Le spese dell'arbitrato sono a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.L.vo 17 gennaio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.